

PROV. POLIZIA MUNICIPALE MODENA
COMUNE DI MODENA
PG. 104600
DEL 31-08-2010
CAT. VIII 04 PAS. CONE



COMUNE DI MODENA
L'Assessore alle Politiche Economiche

Data: 31-8-2010
Prot. 104600

OGGETTO: Divieto di vendita e/o somministrazione di superalcolici ed alcolici e divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, in occasione delle partite di calcio allo stadio Braglia.

IL SINDACO

Considerato che lo Stadio Braglia ospiterà il campionato nazionale di calcio di serie B nonché altre partite di calcio di Coppa Italia (Tim Cup) ed altre analoghe manifestazioni calcistiche;

Richiamata la propria precedente ordinanza con la quale l'anno scorso, in occasione delle partite di calcio allo Stadio Braglia, sono stati disposti i divieti di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e super alcoliche nonché di vendita e somministrazione di bevande non alcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e in lattina, due ore e mezzo prima dell'inizio della partita e un'ora dopo la fine degli incontri medesimi;

Vista la nota della Questura di Modena posta agli atti PG 106949 del 13/08/2010 così come integrata con comunicazione PG 104352 del 27.8.2010, nella quale viene richiesto di adottare apposito provvedimento che vieti la somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e super alcoliche, la vendita e somministrazione di bevande non alcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e in lattina ed anche la vendita per asporto di contenitori di bevande in plastica, durante le partite di calcio che si svolgeranno allo Stadio Braglia;

Ritenuto di dover accogliere quanto richiesto dalla Questura di Modena con nota PG 106949 del 13/08/2010 e PG 104352 del 27.8.2010, così come già adottato con precedenti ordinanze;

Visto l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale E.R. 14/2003;

Visto il Testo Unico delle Leggi di P.S. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed in particolare l'art. 9 del T.U.L.P.S.;

Visto il testo unico sull'Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.;

Stante l'urgenza di procedere, derivante da particolari celerità del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge 241/90 e successive modificazioni;

ORDINA

1. nelle giornate in cui allo Stadio Braglia si tengono incontri di calcio, agli esercizi di vendita, agli operatori commerciali su area pubblica, nonché ai pubblici esercizi ubicati nelle vicinanze del Parco Novi Sad (individuati al successivo punto 3.):

- il divieto di vendita e/o somministrazione di superalcolici e di alcolici di qualsiasi gradazione, compresa la birra;
- il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande non alcoliche in bottiglie, contenitori di vetro e in lattina (le bevande non alcoliche potranno essere vendute e/o somministrate in apposite bottiglie di plastica aperte o in appositi bicchieri di plastica);
- il divieto di vendita per asporto di contenitori di bevande in plastica;

2. che tali divieti entrino in vigore due ore e trenta minuti prima dell'inizio degli incontri di calcio e terminino un'ora dopo la fine degli incontri medesimi;

3. i divieti si applichino agli esercizi commerciali, alle attività commerciali su area pubblica, nonché ai pubblici esercizi localizzati lungo le strade di seguito indicate:

- Piazza Dante Alighieri;
- Via Montecuccoli;
- Via Monte Kosica;
- Via Berengario;
- Via Fontanelli;
- L.go A.Moro;
- Viale Storchi;
- Via Cialdini;
- Via Cittadella;
- Via Santi;
- Via Galaverna;
- Via Crispi;
- Via Fabriani;
- P.zza Tien An Men;

4. che la presente Ordinanza venga trasmessa al Sig. Questore di Modena ed al Corpo di Polizia Municipale, nonché notificata agli esercizi commerciali interessati nei modi di legge a cura del Corpo di Polizia Municipale; eventuali disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza s'intendono abrogate. L'inosservanza del presente provvedimento verrà sanzionata ai sensi della normativa vigente; le Forze di Polizia potranno procedere al sequestro delle bevande alcoliche illecitamente vendute o somministrate al pubblico.

p. Il SINDACO

L'Assessore alle Politiche Economiche

Graziano Pini

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica e alternativamente e per i soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.